REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Napoli, **DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA** in funzione di Giudice del Lavoro all' udienza dell' 1.03.2022, tenutasi a mezzo trattazione scritta ex art 83 co6 e 7 lett h DL 18/2020 e art 221 L. 77/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. **R.G. 13033/2020**

TRA

[redacted] rapp.ta e difesa – giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo – dall'avv. Daniele Graziano, C.F. GRZ DNL 86T15 F839 I, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15, presso il suo studio.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – USR PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632) E ISTITUTO SUPERIORE STATALE [redacted] persona dei legali rapp.ti *pro tempore*, rapp.ti e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., [redacted], Direttore Generale, e dal Dirigente scolasti[redacted] elett.te dom.ti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n. 55.

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente conveniva in giudizio le odierne resistenti nelle persone dei rispettivi legali rapp.ti *p.t.*

Esponeva di essere una docente laureata di Scuola Secondaria di II grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, classe di concorso [redacted] istituti di istruzione

Firmato Da: CILENTO ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 23012bcdd460192bc9a44662d6780d7e
Firmato Da: MAZZOCCA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26fa67340a358f2598773872203e69d7f

secondaria di II grado (Inglese) – transitata nei ruoli dei docenti di istruzione secondaria a seguito di passaggio di ruolo, a far data dal [redacted] a tutt'oggi con sede di servizio presso [redacted]

Asseriva di aver ottenuto il passaggio di ruolo alla Scuola Secondaria di II grado dopo aver svolto anni di servizio presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per un totale di circa 20 anni di servizio.

Successivamente al superamento dell'anno di prova, inoltrava istanza di ricostruzione di carriera al fine di ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti gli anni di servizio pregressi prestati così come sopra ricostruiti.

Ebbene, esponeva che l'Istituto scolastico, a seguito di tale istanza, adottava nei suoi confronti Decreto di ricostruzione di carriera recante prot. n. [redacted] riconoscendole però solo parzialmente le annualità di servizio prestate nei ruoli diversi.

Specificatamente, venivano esclusi gli anni di servizio prestati presso la scuola dell'infanzia.

Inoltre, eccepiva che il criterio adoperato ai fini del calcolo di cui sopra fosse quello della *cd. temporizzazione* in luogo della ricostruzione di carriera così da riconoscere solo parzialmente le annualità di spettanza; nel dettaglio, rilevava che in luogo dei 13 anni e 4 mesi venivano riconosciuti unicamente 11 anni, 4 mesi e 6 giorni.

Nel merito, contestava la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. nonchè dei principi di cui all'art. 36 cost.

Eccepiva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 297/1994 (cd. testo unico scuola), dell'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 ed infine dell'art. 83 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417. Contestava altresì la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'art. 4, commi 3, 8, 9 e 10 del d.p.r. n. 399/1988.

Infine, rilevava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 s.m.i. nonchè la carenza motivazionale, manifesta ingiustizia, eccesso di potere, illogicità, ed erronea istruttoria amministrativa.

Per tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, concludeva il libello introduttivo chiedendo:

Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. [redacted] adottato nei confronti della

Firmato Da: CILENTO ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 23012bcdd460192bc9a44662d6780d7e
Firmato Da: MAZZOCCA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26fa67340a358f2598773872037e69d7f

ricorrente dall'Istituto Tecnico [redacted] di [redacted]lla parte in cui erroneamente:

a) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex Materna), negli anni scolastici 1991/1992 e 1992/1993;

b) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici, economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola Primaria (ex Elementare), negli anni scolastici dal 1993/1994 al 2010/2011;

c) viene adottato il metodo di calcolo degli anni di servizio pregressi cd. 'temporizzazione' in luogo della integrale ricostruzione di carriera.

Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. [redacted] predetto in parte qua e, dunque, alla valutazione integrale ai fini giuridici, economici e di carriera, del servizio di ruolo prestato dalla ricorrente – in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia – negli anni scolastici 1991/1992 e 1992/1993 nonché – in qualità di docente di Scuola Primaria – dal 1993/1994 al 2010/2011.

Per l'ulteriore effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla ricollocazione della ricorrente nella posizione stipendiale spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali maturati a partire dalla data di conferma in ruolo [redacted] e sino all'attualità, da quantificarsi in sede amministrativa ai sensi di legge con apposito Decreto.

Per l'ulteriore effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla ricollocazione della ricorrente nella posizione/fascia stipendiale spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla rettifica del relativo termine di scadenza da fissarsi al 31 agosto 2020, rispetto alla erronea fascia stipendiale di attuale competenza (15- 20) con scadenza al 30 aprile 2022.

In ogni caso, disporre declaratoria di nullità e/o annullamento e/o comunque la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Firmato Da: CILENTO ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 23012bcdd460192bc9a44662d6780d7e
Firmato Da: MAZZOCCA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26fa67340a358f2598773872 03e69d7f

A) il Decreto di Ricostruzione di carriera prot. [redacted] adottato nei confronti della ricorrente dall'Istituto Tecnico Industriale Statale [redacted] nella parte in cui erroneamente: a) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex Materna), negli anni scolastici 1991/1992 e 1992/1993; b) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici, economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola Primaria (ex Elementare), negli anni scolastici dal 1993/1994 al 2010/2011; c) viene adottato il metodo di calcolo degli anni di servizio pregressi cd. 'temporizzazione' in luogo della integrale ricostruzione di carriera;

B) ogni ulteriore atto e/o provvedimento di segno contrario eventualmente adottato dalle resistenti, di data e protocollo sconosciuto, in ogni caso mai comunicato alla ricorrente, con il quale riscontravano negativamente l'istanza di annullamento/rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. [redacted] avanzata dalla ricorrente in data 11 febbraio 2019, a mezzo PEC.

Si costituivano unitamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva telematicamnte depositata in cancelleria le resistenti Ministero dell'Istruzione – USR per la Campania nonchè l'Istituto Superiore Statale [redacted] nelle persone dei rispettivi legali rapp.ti *p.t.*

Nell'opporsi a tutto quanto *ex adverso* articolato in fatto ed in diritto eccepivano la piena legittimità del decreto [redacted] emesso a beneficio della Prof.ssa [redacted]

Rilevavano che il procedimento di ricostruzione di carriera avesse pienamente seguito le normative di materia.

Specificatamente in relazione al computo degli anni di servizio prestati presso la scuola dell'infanzia asserivano che il servizio reso nella scuola materna non è valutabile per il docente di istruzione secondaria, se non di ruolo; dello stesso tenore il riepilogo dei servizi utili alla ricostruzione di carriera allegata alla nota dell'USR Campania n. 5693/u del 18.4.2016, che nel caso de quo è previsto al 7° capoverso e al quale espressamente si rimandava per come rubricata "tabella SERVIZI E PERIODI VALUTABILI AI FINI DELLA CARRIERA".

Firmato Da: CILENTO ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 23012bcdd460192bc9a44662d6780d7e
Firmato Da: MAZZOCCA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26fa67340a358f2598773872203e69d7f

Concludevano la memoria difensiva chiedendo in via principale, nel merito, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui alla narrativa, il ricorso presentato dalla ricorrente prof.ssa [redacted]
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.

Il giudice invitava la parte ricorrente a documentare che il servizio prestato nella scuola materna fosse di ruolo

La causa veniva trattata all'udienza dell'1.03.2022 , tenutasi a mezzo trattazione scritta ex art 83 co6 e 7 lett h DL 18/2020 e art 221 L. 77/2020e decisa con emissione di dispositivo recante l'accoglimento delle richieste attoree e termine di giorni 60 per la motivazione.

Come anticipato, il ricorso risulta fondato e pertanto merita accoglimento.

Al fine di ricostruire la fattispecie oggetto di controversia risulta fondamentale comprendere innanzitutto quali siano i punti pacifici fra le parti e quale invece sia il motivo di doglianza.

Sotto il primo profilo appare incontestata la richiesta a mezzo istanza inoltrata da parte della ricorrente, successivamente alla transitazione nei ruoli dei docenti di istruzione secondaria per passaggio di ruolo, a far data dal [redacted], per l'ottenimento della ricostruzione di carriera ai fini giuridici, economici e di carriera.

Tale richiesta veniva lavorata dall'Istituto Scolastico che con Decreto di ricostruzione di carriera recante prot. [redacted] le riconosceva però solo parzialmente le annualità di servizio prestate nei ruoli diversi.

Sotto questo punto di vista rileva il motivo di divergenza fra le parti.

Parte ricorrente ritiene che nel computo di cui al Decreto di ricostruzione di carriera vadano computati interamente anche gli anni di servizio prestati presso le scuole materne come docente di ruolo , inoltre contestava l'uso della cd *temporizzazione* per le altre annualità conteggiate nel decreto di ricostruzione di carriera, mentre parte resistente, pur riconoscendo l'esistenza di plurime sentenze di questa sezione volte al riconoscimento delle pretese attoree, asserisce di non poter aderire alla tesi dell'istante in quanto vincolata alla regolamentazione di settore di cui essa è unicamente l'esecutrice.

Il MIUR più volte ha sostenuto la tesi della cd temporizzazione, oggetto altresì di odierna controversia, in virtù del quale si assicura al docente un trattamento economico non inferiore a quello acquisito nel ruolo di

Firmato Da: CILENTO ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 23012bcdd460192bc9a44662d6780d7e
Firmato Da: MAZZOCCA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26fa67340a358f2598773872037e69d7f

provenienza nonchè una certa anzianità di carriera in proporzione al maturato economico in godimento nel precedente ruolo.
L'anzianità riconosciuta sarebbe quindi proporzionale e non uguale al periodo di servizio prestato presso le scuole materne
Al fine della risoluzione dell'odierna controversia appare illuminante ancora una volta quanto stabilito dalla Suprema Corte nel corso degli ultimi anni.
In particolare la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 9144 del 2016 a Sezioni Unite ha affermato che in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli articoli 77 83 del d.p.r. numero 417 del 1974 e articolo 57 della legge 312 del 1980 all'insegnante che passi dalla scuola materna la secondaria la anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale , anziché nei limiti della temporizzazione . E' stato così confermato l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con sent. n. 2037 del 2013 , secondo cui in tema di personale docente se in passato gli articoli 1 e 2 decreto legge n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio di ruolo dalla scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'articolo 57 della legge 312 dell'80 articolo 83 d.p.r. numero 417 del 74 introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero un'anzianità pregressa , realizza un' osmosi dei distinti ruoli del personale docente della scuola aventi specifici requisiti , sicchè può essere oggi riconosciuta al docente di scuola superiore in sede ricostruzione di carriera l'anzianità nella scuola materna purché maturata in servizio di ruolo, nello stesso senso anche sentenza della Corte di Cassazione numero 9397 del 2017
Così la Corte di Cassazione ha a più riprese ha ribadito, come già sopra richiamato, anche in ottica di coordinamento rispetto a principi comunitari, che l'art. 57 della l. 312/1980 debba essere interpretata nel senso di ampliare la previsione ex art. 83 d.P.R. n. 417/1974, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione di carriera, anche per i casi in cui il passaggio di ruolo avvenga verticalmente verso un ruolo superiore da parte degli insegnanti della scuola materna (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ord. n. 4877, 24 febbraio 2020).
Specificatamente la Suprema Corte sanciva che *"[...] 2. il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 cui hanno fatto seguito le*

Firmato Da: CILENTO ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 23012bcdd460192bc9a44662d6780d7e
Firmato Da: MAZZOCCA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26fa67340a358f2598773872037e69d7f

conformi Cass. n. 19779/2016, Cass. n. 9397/2017, Cass. n. 8448/2018, Cass. n. 29791/2018) in forza del quale ***dalla L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore – deve trarsi l'ampliamento anche della previsione del D.P.R. maggio 1974, n. 417, art. 83, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna;*** *[...]"*

Questo Giudicante ritiene di conformarsi all'ormai cristallizzato orientamento di Sezione anche alla luce del principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Il Decreto di ricostruzione di carriera pr[redacted] adottato nei confronti [redacted] dell'Istituto Tecnico Industriale [redacted] deve quindi essere considerato illegittimo nella parte in cui non riconosce integralmente ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex Materna), negli anni scolastici 1991/1992 e 1992/1993 nonchè nella parte in cui non viene integralmente valutato ai medesimi fini, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola Primaria (ex Elementare), negli anni scolastici dal 1993/1994 al 2010/2011.

Pertanto vanno condannate in tal senso le Amministrazioni resistenti a rettificare il Decreto di ricostruzione di carriera come sopra identificato e a ricollocare la ricorrente nella posizione stipendiale spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali maturate a partire dalla data di conferma in ruolo [redacted] e sino all'attualità, da quantificarsi in sede amministrativa ai sensi di legge con apposito Decreto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate così come da dispositivo con attribuzione .

P.Q.M.

1) dichiara l'illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. [redacted] adottato nei confronti [redacted] dell'Istituto Tecnico [redacted]

Firmato Da: CILENTO ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 23012bcdd460192bc9a44662d6780d7e
Firmato Da: MAZZOCCA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26fa67340a358f2598773872203e69d7f

[redacted] nella parte in cui non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex Materna), negli anni scolastici 1991/1992 e 1992/1993; non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici, economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola Primaria (ex Elementare), negli anni scolastici dal 1993/1994 al 2010/2011;

2) condanna le Amministrazioni resistenti alla rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. [redacted] predetto e alla valutazione integrale ai fini giuridici, economici e di carriera, del servizio di ruolo prestato dalla ricorrente – in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia – negli anni scolastici 1991/1992 e 1992/1993 nonché – in qualità di docente di Scuola Primaria – dal 1993/1994 al 2010/2011;
3) condanna le Amministrazioni resistenti alla ricollocazione della ricorrente nella posizione stipendiale spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali maturati a partire dalla data di conferma in ruolo [redacted] sino all'attualità, da quantificarsi in sede amministrativa ai sensi di legge con apposito Decreto;
4) condanna le Amministrazioni resistenti alla condanna in solido della somma di euro 2200,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione ;
5) si assegna giorni 60 per il deposito della sentenza

Si comunichi

Napoli, 01/03/2022

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Maria Pia Mazzocca

Firmato Da: CILENTO ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 23012bcdd460192bc9a44662d6780d7e
Firmato Da: MAZZOCCA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26fa67340a358f2598773872O3e69d7f

Firmato Da: CILENTO ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 23012bcdd460192bc9a44662d6780d7e
Firmato Da: MAZZOCCA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26fa67340a358f2598773872 03e69d7f